



COMUNE DI TRINITAPOLI

Barletta Andria Trani

IL RESPONSABILE I SETTORE

VICE SEGRETARIO

AVVISO PUBBLICO

per l'affidamento in concessione della gestione dell' "area attrezzata di sosta camper" e servizi annessi ubicata in Trinitapoli, presso Via castello Angolo via Mare.

Il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 11,00 nella Casa Comunale , sarà esperita l'Asta Pubblica per l'affidamento in concessione dell'area attrezzata per la sosta camper e servizi annessi come da relazione tecnica e piantina allegati al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 15.06.2009 ha approvato lo schema di convenzione per la concessione in gestione dell'area attrezzata per la sosta dei camper e servizi annessi in Trinitapoli.

L'affidamento ha la durata di **anni 6 (sei)**, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva consegna fatta constare da apposito Verbale che dovrà intervenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Il Comune potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente, prorogare l'affidamento con specifico provvedimento di anno in anno per **ulteriori sei anni** alle stesse condizioni.

In tal senso sarà esperita asta pubblica per la gestione dell'area attrezzata ai sensi del D.lvo 163 del 12/04/2006 con offerta in aumento fissato nella misura minima del 5% sull'importo a base di gara.

Il corrispettivo posto a base di gara è pari a € 3.000,00 annuali con offerta minima in aumento fissata nella misura del 5% sul corrispettivo annuale. Non sono ammesse offerte al ribasso. Al corrispettivo risultante dall'esito di gara verrà applicata l'IVA ai sensi di legge. Il corrispettivo sarà inoltre oggetto di aggiornamento annuale su base ISTAT a decorrere dalla seconda annualità .

Il Gestore dovrà assicurare la sicurezza degli impianti, autorizzazioni varie, rapporti con Enti preposti ed ogni altro adempimento relativo alle normative in materie e sotto la direzione degli uffici competenti.

Lo schema di convenzione, approvato dal Consiglio Comunale, allegato al presente bando, può essere visionato sul sito internet del comune di Trinitapoli: **www.comune.trinitapoli.bt.it**.

Si invitano, pertanto, le Ditte interessate a voler produrre apposita offerta, entro le ore **12,00 del giorno 10.10.2011**.

L'offerta, redatta su carta da bollo da € 14,62 dovrà pervenire a questo Comune in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura con ceralacca e dovrà contenere all'esterno la scritta:

Asta pubblica per la gestione dell'area attrezzata per la sosta dei camper e servizi annessi .

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di plichi o documenti per disguidi postali o comunque imputabili a terzi. La data dell' offerta è quella riportata dal timbro postale o dal timbro apposto sulla busta dall'ufficio protocollo.

La domanda- offerta dovrà pervenire al Comune in busta chiusa con l'indicazione del mittente e dovrà contenere all'esterno la dicitura "avviso pubblico per la gestione dell'area di sosta camper e servizi annessi ". Dovrà essere redatta su carta da bollo, datata e firmata dal dichiarante ai sensi di legge, e dovrà essere indirizzata a:

Comune di Trinitapoli , Piazza Umberto I,21 Trinitapoli – BT 76015

Nella domanda, l'interessato (se trattasi di impresa individuale: il titolare dell'impresa omonima; se trattasi di società : il legale rappresentante) dovrà fare esplicita richiesta di partecipazione alla gara per l'affidamento della gestione dell'area sosta camper di cui al presente avviso e, a tal fine, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm., le proprie generalità, la residenza, la cittadinanza, il numero di codice fiscale, un recapito postale, un recapito telefonico e eventuale fax, la ragione sociale della ditta, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA, la Camera di Commercio presso la quale è iscritta con relativo numero e data.

Insieme alla domanda la ditta interessata dovrà presentare:

- a) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato con indicazione delle attività per le quali la ditta è iscritta e con la dicitura antimafia , avendo cura di dimostrare di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività in argomento o attività attinenti.
- b) certificati carichi pendenti Procura, di data non anteriore a sei mesi;
- c) certificato fallimentare del Tribunale non anteriore a sei mesi;
- d) certificato del Casellario Giudiziario di data non anteriore a sei mesi;

- e) Dichiarazione di aver preso visione dello schema di convenzione allegato approvato con delibera consiliare n. 18 del 15.06.2009, allegato al presente avviso, e di accettare le condizioni ivi contenute.
- f) Dichiarazione dell'offerta economica , in cifre e in lettere, in busta chiusa all'interno del plico principale.
- g) Fotocopia di documento di identità , valido, di tutti i dichiaranti.

I certificati di cui ai punti a,b,c potranno essere sostituiti da autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 con obbligo di presentazione della certificazione al momento dell'aggiudicazione definitiva. In caso di società, per quanto riguarda le persone tenute a presentare le dichiarazioni, si dovrà fare riferimento all'art.2, comma 3, del D.P.R. 252/1998.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti di cui ai punti su indicati, darà luogo a esclusione.

Le modalità e le condizioni di svolgimento dell'affidamento in gestione, riportate nel presente avviso e nello schema di convenzione, sono considerate essenziali e inderogabili.

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di plichi o documenti per disguidi postali o comunque imputabili a terzi. La data dell' offerta è quella riportata dal timbro postale o dal timbro apposto sulla busta dall'ufficio protocollo.

Si procederà all'affidamento della gestione dell'area attrezzata di sosta camper e servizi annessi al soggetto che avrà offerto il maggior aumento. In caso di offerte uguali valide, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.

All'atto della stipula della convenzione, a garanzia degli obblighi assunti con la stessa, il concessionario dovrà costituire cauzione definitiva nella misura del 2% sull'importo contrattuale.

La convenzione verrà sottoscritta in forma di atto pubblico con spese a carico dell' affidataria della gestione.

Il responsabile del procedimento è : il Responsabile I Settore dott.ssa Angela M. Montanaro
Trinitapoli,li

Il Responsabile I Settore
dott.ssa Angela M. Montanaro



COMUNE DI TRINITAPOLI
Barletta Andria Trani
IL RESPONSABILE I SETTORE
VICE SEGRETARIO

SCHEMA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DELL'AREA ATTREZZATA DI SOSTA CAMPER
E SERVIZI ANNESSI
(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 15.06.2009)

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione della struttura di sosta camper con piazzole delimitate, piscina, bagni, zona lavaggio stoviglie e lavanderia, area giochi e fabbricato per la custodia e minimarket, al servizio del turismo locale, denominata brevemente “area di sosta camper”, ubicata in Trinitapoli Via Castello angolo via Mare.

L'area di sosta camper ed i servizi in essa contenuti possono essere utilizzati da tutti coloro che ne facciano richiesta, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di pubblica sicurezza..

Art. 2 – DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area di sosta camper ha una superficie di mq. 4.949 con doppio accesso (entrata e uscita) come da planimetria allegata alla presente. E' costituita da n. 18 piazzole in mattoni di cemento autobloccanti. E' presente la piazzola per lo scarico reflui. Tutte le piazzole sono allestite con colonnine per l'erogazione di energia elettrica e presa d'acqua. L'area, in conformità con le normative in materia, è stata regolarmente collaudata come da certificazione depositata presso l'ufficio tecnico comunale.

L'area è recintata ed è dotata di impianto di illuminazione , nonché di fabbricato per la custodia e minimarket, di area attrezzata per pic nic e giochi, bagni e docce, area lavanderia e piscina.

Relativamente alle forniture dei servizi, l'impianto idrico è collegato alla rete acquedotto con proprio contatore, l'impianto fognario è costituito da vasche interrate e posizionate a ridosso dei servizi igienici mentre l'impianto che alimenta le prese di corrente è collegato alla rete ENEL.

E' data facoltà di svolgere all'interno dell'immobile attività di minimarket e altre attività previo ottenimento delle opportune autorizzazioni.

Per tutto quanto non previsto si rimanda alla relazione tecnica e piantina allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.3 - REQUISITI SOGGETTIVI DEL CONCESSIONARIO

I soggetti affidatari della gestione dovranno essere iscritti alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività in argomento o attività attinenti.

Art. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. L'affidamento ha la durata di **anni sei**, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva consegna fatta constare da apposito verbale che dovrà intervenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
2. Il Comune potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente, prorogare l'affidamento con specifico provvedimento di anno in anno per **ulteriori sei anni** alle stesse condizioni.

Art. 5 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della concessione sono a carico del concessionario tutti gli oneri derivanti dal completo funzionamento dell'area di sosta camper.

Il Comune affida in gestione l'area e le strutture in essa contenute nelle condizioni di stato in cui si trovano alla consegna, come risultante dal verbale di consegna.

Il soggetto gestore deve provvedere agli interventi utili alla conservazione della struttura, degli impianti e delle attrezzature per la parte posta a suo carico dalla presente convenzione.

Sono a carico del concessionario :

- a) Custodia, presidio e pulizia dell'area
- b) manutenzione ordinaria dell'area e delle strutture in essa contenute: riparazione elementi fissi (piscina con tutto l'impianto, griglie, accessi, pali di illuminazione pubblica, svuotamento periodico della vasca di scarico reflui, ecc); pulizia periodica dell'area (pulizia delle griglie e canali di scolo acque, taglio erba, rimozione infestanti, ecc); manutenzione della pavimentazione anche stradale.

Il controllo della manutenzione ordinaria sarà effettuato dall'ufficio tecnico comunale.

Eventuali interventi di miglioria della struttura da parte del concessionario, dovranno essere concordati con il medesimo ufficio comunale.

Il concessionario, prima di iniziare l'attività, dovrà provvedere, con oneri e spese a proprio carico, a quanto segue:

- a) intestazione delle eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
- b) volturazione e/o stipula dei contratti relativi alle utenze di acqua, elettricità;
- c) stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose derivanti a carico del concessionario.

Il soggetto gestore si impegna a comunicare al Comune eventuali difformità dell'area, delle strutture e degli impianti rispetto alla normativa in vigore rilevate nei primi sei mesi di sviluppo della presente convenzione, risultando comunque tenuto a non alterarne o comprometterne il regime esistente di idoneità e sicurezza. Qualora ciò non avvenga nessuna responsabilità sarà a carico del Comune.

Art.6- PERSONALE

Il concessionario dovrà assicurare il servizio e il funzionamento dell'area sosta camper con proprio personale.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato per il funzionamento della struttura sono a carico del concessionario che ne è il solo responsabile senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di indennizzo.

Il concessionario si impegna, altresì, al rispetto delle norme contrattuali in materia di lavoro.

Art.7 – RESPONSABILITA'

Il concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale e i terzi, nell'ambito della gestione del servizio.

E' inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni causati alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il soggetto gestore:

a: si rende disponibile inoltre a coadiuvare e facilitare il Comune nell'organizzazione dell'accoglienza in occasione di iniziative di interesse turistico, culturale, scolastico e sportivo.

b) Il soggetto gestore dovrà, nello spirito e negli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura, promuovere ed incentivare il turismo, coinvolgendo anche associazioni ed organismi presenti nel territorio, collegandosi ad Associazioni nazionali ed internazionali di promozione culturale, turistica e sportiva.

c) Ogni iniziativa promozionale dovrà essere concordata con il Servizio Turismo del Comune di Trinitapoli.

Art.8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Al Comune di Trinitapoli compete la manutenzione straordinaria della struttura consegnata al gestore.

Nei casi d'urgenza il soggetto gestore potrà eseguire direttamente i lavori, esclusivamente previa autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune che dovrà rilasciare il parere di congruità tecnica ed economica dell'intervento programmato comunicando le modalità del successivo rimborso delle spese a carico del Comune.

Il Soggetto gestore non potrà pretendere alcun risarcimento per interruzioni del servizio causate dai lavori autorizzati o eseguiti per conto dell'Amministrazione Comunale.

L'esecuzione da parte dell'Amministrazione comunale degli interventi di manutenzione straordinaria non sarà garantita nel caso in cui la necessità di tali interventi sia derivata da inottemperanza da parte del concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte del medesimo o di terzi fornitori.

Gli interventi causati da incuria degli utenti saranno eseguiti dal concessionario il quale potrà rivalersi nei confronti dei diretti responsabili.

Art. 9 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo da corrispondere al Comune, posto a base di gara, è fissato in € 3.000,00 annuali corrispondente al prezzo a base di gara al quale è applicato l'aumento nella misura offerta dal concessionario. (la misura minima è del 5%) Al corrispettivo risultante dall'esito di gara verrà applicata l'IVA ai sensi di legge e sarà oggetto di aggiornamento ISTAT a decorrere dalla seconda annualità .

Il corrispettivo dovrà essere versato dal concessionario al Comune al momento della sottoscrizione del contratto e così di anno in anno.

Art. 10- INTROITI.

Al concessionario spettano gli introiti derivanti dalla gestione della struttura .

Le tariffe da applicare saranno individuate direttamente dal gestore trattandosi di attività commerciale.

Art.11 – PUBBLICITA'

Il concessionario potrà gestire ogni forma di pubblicità sia fissa che mobile all'interno della struttura nel rispetto della vigente normativa e in conformità ai regolamenti comunali.

Art. 12 – CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, il concessionario deve costituire all'atto della stipula del contratto una cauzione, che potrà essere attuata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa con istituti legalmente autorizzati per un importo pari al 10% sull'importo contrattuale.

Tale cauzione o fideiussione potrà essere estinta solo alla scadenza della convenzione e successivamente al controllo da parte del personale dell'ufficio tecnico comunale della struttura volto a verificare che la medesima si trovi in perfette condizioni.

Art. 13 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nell'atto di concessione, il concessionario avrà l'obbligo di osservare tutte le disposizioni portate da leggi o regolamenti in vigore o che potessero venire emanate durante il corso del contratto, in materia igienico sanitaria, di pubblica sicurezza, e di tutela ambientale.

Art. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso gli uffici competenti, volti ad accertare il regolare funzionamento del servizio e controllare la corretta conduzione della struttura.

Art.15– DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte la gestione dell'attività, pena la rescissione del contratto e il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 16 – ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso di inadempimento del concessionario alle obbligazioni previste dalla convenzione, il concedente, dopo aver formalmente intimato al concessionario l'adempimento entro 30 giorni, avrà facoltà di ordinare l'esecuzione degli interventi necessari per il regolare funzionamento del servizio rivalendosi sul concessionario per eventuali oneri finanziari sostenuti.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L' amministrazione comunale , in caso di ripetute inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, non sanate in seguito a diffida formale, o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio, potrà recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di 15 giorni, incamerando la cauzione prestata , fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi della gestione, con maggiori oneri per il Comune.

Al recesso potrà pervenirsi solo dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

E' comunque causa di risoluzione del contratto:

- la dichiarazione di fallimento del concessionario;
- la subconcessione totale o parziale del servizio o la cessione del relativo contratto;
- la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l'affidabilità del gestore.

Art. 18 - SPESE DI CONTRATTO

La convenzione verrà stipulata in forma di atto pubblico.

Tutte le spese relative e consequenziali, nessuna esclusa, bolli, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di segreteria, sono a carico del concessionario.

Art. 19 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del contratto, è competente il foro di Foggia.

Allegati:

- relazione tecnica e planimetria dell'area